



COMUNE DI GESTURI

Provincia Medio Campidano (VS)

Via Nazionale, 36 - cap 09020 - e-mail: ufficiopersonale@comunegesturi.it
P.1. 00473680924 - c.c.p. 16654097 - tel 070/9360828-31; → fax 070/9360837

NUOVO REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA

(allegato delibera C.C. n. 28 del 29/08/2012)

INDICE

CAPO I ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA

ART. 1 - Ambito di applicazione ART. 2 - Forme della procedura ART. 3 - Limiti di applicazione

ART. 4 - Procedura in amministrazione diretta

ART. 5 - Affidamento con il sistema del cottimo

ART. 6 - Altre regole da seguire per la procedura di cottimo

ART. 7 - Esecuzione con sistema misto

ART. 8 - Responsabile della procedura

ART. 9 - Area delle forniture e dei servizi

ART. 10 - Casi particolari

ART. 11 - Verifica della prestazione

ART. 12 - Pagamenti

CAPO II LAVORI IN ECONOMIA

ART. 13 - Lavori in economia

ART. 14 - Modalità di esecuzione dei lavori in economia e scelta del contraente

ART. 15 - Interventi di somma urgenza

ART. 16 - Somme a disposizione in progetto

CAPO III ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE

ART. 17 - Attività di progettazione, Direzione Lavori e accessorie

CAPO IV DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 18 - Forma dei contratti e garanzie

ART. 19 - Rinvio

ART. 20 - Entrata in vigore

CAPO I ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA

ART. 1- Ambito di applicazione

Il presente capo disciplina il sistema delle procedure di effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di beni e servizi.

L'acquisizione in economia di beni e servizi viene disposta dal Responsabile di Settore nell'ambito degli obiettivi e delle risorse assegnati con il Piano delle risorse.

ART. 2 - Forme della procedura

L'acquisizione dei beni e servizi in economia, fermo restando quanto previsto all'art. 24 della Legge 28/12/2001 n. 448, può avvenire:

- a. in amministrazione diretta;
- b. a cottimo fiduciario;
- c. sistema misto.

Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio.

Nel cottimo fiduciario le acquisizioni di beni o servizi avvengono mediante affidamento a persone o Imprese.

ART. 3 - Limiti di applicazione (*)

Le procedure per l'acquisizione di beni e servizi in economia sono consentite fino al limite di importo di € 130.000,00 (eurocentotrentamila/00), con esclusione dell'IVA. Nessuna acquisizione di beni o servizi può essere artificialmente frazionata.

ART. 4 - Procedura in amministrazione diretta.

Questa procedura viene essenzialmente seguita nel campo dell'acquisizione dei servizi. Nell'amministrazione diretta il responsabile del procedimento organizza ed esegue i servizi per mezzo del personale dipendente o eventualmente assunto, utilizzando mezzi propri dell'Amministrazione o appositamente noleggiati e acquisendo direttamente le eventuali forniture di beni e servizi che si rendessero necessari.

I servizi da eseguirsi in amministrazione diretta non possono, comunque, superare la spesa complessiva di superiore a € 50.000,00.

ART 5 - Affidamento col sistema del "cottimo" ()**

Nel cottimo le acquisizioni di beni e servizi avvengono mediante affidamento a persone o imprese. Quando viene scelta la forma di acquisizione delle forniture e dei servizi mediante cottimo, il responsabile del procedimento attiva l'affidamento con procedura negoziata (trattativa privata) nei confronti di idonea persona o impresa secondo le regole di cui ai commi successivi. Resta, sempre fermo il rispetto delle tipologie individuate al precedente art.3 ed il limite finanziario generale di € 130.000,00. Per imprese idonee si intendono quelle in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione professionale, morale, tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria così come disciplinati dalla normativa vigente in materia. Per la procedura del cottimo deve essere seguita una delle seguenti modalità di affidamento:

Affidamento Diretto;

Per le forniture ed i servizi in economia di importo fino a € 5.000,00 si può procedere anche con affidamento, diretto (trattativa diretta) rivolto ad una sola ditta, motivandola debitamente. Si potrà pure procedere con affidamento diretto, entro il limite di importo di € 50.000,00 anche nel caso di specialità del bene o servizio da acquisire in relazione alle caratteristiche tecniche e di mercato.

Affidamento con modalità semplificata:

In tutti i casi in cui l'importo delle forniture e dei servizi in economia sia superiore a € 5.000,00 e fino a € 50.000,00 si può procedere attraverso l'indagine di mercato e/o interpellato - seguendo il metodo della trattativa privata tra un congruo numero di ditte/imprese che, di regola, non dovrà essere inferiore a tre, ove presenti, in tale numero, sul mercato. In questo caso l'indagine/interpellato/trattativa può avvenire attraverso gara informale da esperirsi mediante richiesta di presentazione di disponibilità e preventivi offerta in busta chiusa oppure comunicate tramite fax o posta. Il tempo utile concesso alle ditte per la presentazione delle offerte non dovrà, in ogni caso, essere fissato in misura inferiore a 7 giorni.

Affidamento con modalità formalizzate.

Nei casi, invece, in cui l'importo delle forniture e dei servizi in economia risulti superiore a € 50.000,00 e fino a € 130.000,00 si può procedere con l'indagine di mercato, interpellato o trattativa privata tra almeno cinque imprese. In tale fascia d'importo si dovrà sempre procedere ad estendere in modo formale la lettera d'invito alle imprese invitate /interpellate alle quali dovrà essere concesso un termine per la presentazione delle offerte non inferiore a 15 giorni.

In casi di urgenza, tale termine potrà essere ridotto, motivatamente, a 5 giorni. La lettera di invito e l'eventuale capitolato d'onori dovranno contenere:

- l'oggetto della prestazione
- l'elenco delle forniture e dei servizi richiesti;
- i prezzi unitari per le forniture e per i servizi a misura e l'importo di quelli a corpo;
- le garanzie eventualmente richieste;
- le specifiche tecnico - prestazionali e le modalità, di esecuzione delle forniture e dei servizi;
- il termine di inizio e durata della prestazione o di consegna dei beni oggetto della fornitura;
- le modalità di pagamento;
- le penalità in caso di ritardo;
- il diritto della stazione appaltante di risolvere unilateralmente il contratto in danno dell'affidatario, in caso di inadempimento;

la richiesta della dichiarazione relativa alla qualificazione professionale necessaria e di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle disposizioni vigenti. Contemporaneamente la stessa lettera d'invito con l'eventuale capitolato d'onori dovrà essere pure pubblicata all'albo pretorio per tutto il tempo utile stabilito per la presentazione delle offerte. Nel tempo della pubblicazione tutte le imprese, che ne siano venute a conoscenza, potranno partecipare direttamente alla gara, senza bisogno di espresso invito, purché in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione e nel rispetto delle regole e condizioni contenute nella lettera di invito pubblicata. Questa procedura dovrà essere improntata al rispetto del principio di segretezza e per la presentazione della proposta/offerta, dovrà essere richiesta la forma in plico chiuso, debitamente sigillato, con le sole indicazioni, sulla busta, dei dati riguardanti la ditta e la gara per cui si concorre.

ART 6 - Altre regole da seguire per la procedura di cottimo

La procedura amministrativa per l'affidamento delle forniture e dei servizi a cottimo viene svolta seguendo i principi della celerità e semplificazione amministrativa, richiedendo alle imprese interpellate di dichiarare, nelle vigenti forme di Legge, i richiesti requisiti di qualificazione e procedendo successivamente alla verifica dei documenti nei confronti della sola impresa prescelta per l'affidamento. Per l'espletamento dei cottimi fiduciari non è consentita la tenuta di albi chiusi perché contraria al principio generale della libera concorrenza. Nella scelta del contraente - relativamente alle procedure di cottimo di importo superiore a € 50.000,00 è applicabile il meccanismo di verifica delle offerte anomale. L'atto di cottimo deve fare riferimento, possibilmente, ad un capitolato d'onori in rapporto alla natura ed alle caratteristiche della fornitura e/o del servizio da richiedere. Per le acquisizioni più semplici si potrà procedere prevedendo direttamente nella lettera di invito le condizioni d'onori.

ART. 7 - Esecuzione con sistema misto

Si può procedere all'acquisizione dei servizi in economia anche col metodo misto, quando motivi tecnici rendano necessaria l'esecuzione, parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento a cottimo, nel rispetto comunque delle norme contenute nei precedenti artt. 3, 4 e 5.

ART. 8 - Responsabile della procedura

Per l'attuazione degli interventi in economia, ciascun responsabile di settore responsabile di PEG individua un responsabile di procedimento, o assegna a se stesso, conformemente ai contenuti e alla consistenza dell'elenco delle forniture e dei servizi che prevede di realizzare in economia. Al responsabile di procedimento sono demandate, per ogni intervento da eseguirsi, tutte le fasi propedeutiche alla gara informale e all'acquisto.

Il responsabile di settore può anche assegnare a sé le procedure di cui al comma precedente. L'atto finale consistente nella determinazione di assegnazione dei beni o servizi resta di competenza del responsabile di settore.

Per l'acquisizione dei beni e dei servizi il responsabile si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od Enti a ciò preposti ai fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi in sede di offerta.

ART. 9 - Area delle forniture e dei servizi

Sono eseguiti in economia l'approvvigionamento di beni e servizi che riguardano il normale funzionamento degli uffici e servizi comunali ed in particolare:

1. acquisto e manutenzione di attrezzature antincendio;
2. acquisto di materiali, attrezzi, effetti di vestiario e letteraccio, vettovagliamento e nolo mezzi di soccorso per il servizio della protezione civile;
3. acquisto di materiali litoidi, bituminosi e del calcestruzzo per la manutenzione delle strade;
4. provvista, riparazione, manutenzione e noleggio di macchine stradali, autoveicoli, motocicli ed acquisto di materiali di ricambio ed accessori;
5. provvista, riparazione e manutenzione di apparecchiature tecniche, attrezzature, materiali utensili, materiali, complementi e programmi per l'informatica, la telematica e le telecomunicazioni;
6. provvista attrezzature e ricambi relativi a macchine operatrici per segnaletica stradale sia verticale che orizzontale;
7. acquisto materiali per segnaletica orizzontale e verticale;
8. acquisto o abbonamento di pubblicazioni, giornali, libri, monografie, riviste di interesse scientifico, tecnico ed amministrativo anche su supporto informatico;
9. ideazione, esecuzione e stampa di manifesti, inviti, locandine, studi grafici, video, materiale pubblicitario vario, divulgativo e promozionale;
10. provvista di copie eliografiche, di disegni tecnici, rilievi aerofotogrammetrici e di materiale d'ufficio fotocopie giganti;
11. provvista, riparazione e manutenzione di arredi di attrezzi e materiali per immobili, impianti comunali o in disponibilità del Comune e per servizi comunali;
12. servizi fotografici, riproduzioni fotografiche o in microfilms;
13. spese postali, telefoniche e telegrafiche;
14. provvista di stampati, cancelleria e d'altro materiale vario di consumo;
15. provvista degli oggetti di abbigliamento, vestiti e divise, materiali, attrezzature e vestiario antifortunistico per il personale;
16. fornitura di carburanti e lubrificanti per il parco automezzi e motomezzi;
17. contratti di allacciamento, rinnovo contrattuali, forniture temporanee a carattere straordinario, installazione, spostamento e chiusura contatori per fornitura energia elettrica, gas metano, approvvigionamento idrico;
18. pagamento diritti di legge relativi a pareri e visite sopralluogo da parte di altri Enti;
19. acquisto, riparazione e manutenzione di materiali e attrezzature per attività didattiche e formative;
20. provvista di derrate alimentari, pasti preconfezionati, prodotti per la pulizia, prodotti per l'igiene della prima infanzia, attrezzature da cucina per mense scolastiche, centri diurni e comunità alloggio comunali;
21. trasporti, noli, spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;
22. inserzioni, avvisi e pubblicità su quotidiani, pubblicazioni specializzate o riviste;
23. acquisti e servizi di rappresentanza e casuali quali:
 - organizzazione di manifestazioni varie quali ricevimenti, cerimonie, convegni, sistemazioni alberghiere e pranzi d'onore e di lavoro, onoranze funebri, necrologi, spese comunque inerenti a solennità, feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze varie, spese per conferenze e mostre, spese di ospitalità in occasione di congressi, tavole rotonde, conferenze e simili;

- acquisto di medaglie, nastri, distintivi, diplomi, fasce tricolori e bandiere, generi di omaggio e premi, targhe, trofei, libri, pubblicazioni varie, stampe, fiori e piante, impianti tecnologici;
- noleggio autobus in occasione di cerimonie, gemellaggi ed incontri con altre città anche estere;
- addobbo ed arredo di locali adibiti ad attività ricreative, sociali, culturali e per cerimonie;
- forme di ospitalità e atti di cortesia a contenuto e valore propriamente simbolico da svolgere per affermata consuetudine o per motivi di reciprocità;
- partecipazione a congressi e simili;
- 24. traslochi e trasferimenti uffici;
- 25. modifiche ed installazioni di impianti telefonici ed antifurto;
- 26. servizi di vigilanza di immobili ed aree comunali;
- 27. consumazioni varie di generi di conforto offerti durante le sedute degli organi del Comune, per il funzionamento degli stessi e finalizzate alla prosecuzione dei lavori dei colleghi oltre i normali orari;
- 28. pulizia, derattizzazione, disinfestazione, custodia, vigilanza, illuminazione e riscaldamento di uffici e locali comunali o per i quali il Comune è tenuto a provvedere;
- 29. contrazioni di polizze assicurative, servizi finanziari, bancari, consulenze scientifiche ed economiche;
- 30. acquisto di materiale vario per l'espletamento di concorsi e/o selezioni, spese per l'uso dei locali ed attrezzature per le prove d'esame, servizi per l'effettuazione delle prove;
- 31. servizi di mensa, ristorazione e fornitura buoni pasto; servizi sociali e sanitari in genere;
- 33. servizi ricreativi e sportivi in genere;
- 34. locazioni di beni mobili ed immobili e locazione finanziaria;
- 35. accertamenti sanitari effettuati nei confronti del personale in servizio;
- 36. servizi legali;
- 37. servizi informatici.
- 38. attività di progettazione, direzione lavori ed accessorie di cui all'art. 11 comma 1 della L.R. 07.08.2007, n. 5.

ART. 10 - Casi particolari

Il ricorso al sistema di spese in economia, nei limiti di importo di cui all'art. 4 del presente regolamento è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

- a.** risoluzione di un precedente rapporto contrattuale quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b.** completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
- c.** acquisizioni di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
- d.** eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale.

ART. 11 - Verifica della prestazione

I beni e servizi sono soggetti a collaudo o certificato di regolare esecuzione entro venti giorni dalla completa acquisizione.

Tali verifiche non sono necessarie per le spese di importo inferiore a € 5.000,00. In deroga a quanto previsto dal D.P.R. 20/8/2001 n. 384, il collaudo può essere effettuato anche da funzionari che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione dei beni e servizi.

ART. 12 - Pagamenti

I pagamenti, per le forniture e le prestazioni che sono eseguiti in un solo momento, vengono effettuati in unica soluzione. Per le forniture che hanno carattere periodico e per i servizi continuativi i pagamenti sono previsti ed effettuati con cadenze periodiche, di norma mensili a meno che non siano definite diversamente nel capitolato.

I pagamenti sono disposti entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura (quando questo sia avvenuto dopo la completa consegna o prestazione).

Nel caso di collaudo o certificato di regolare esecuzione, entro 30 giorni dalla data del certificato di regolare-esecuzione o del collaudo ovvero, se successiva data di presentazione delle fatture.

CAPO II LAVORI IN ECONOMIA

ART. 13 - Lavori in economia

Sono eseguibili in economia i lavori relativi alle categorie e tipologie sotto specificate il cui valore, al netto degli oneri fiscali, non sia superiore a € 200.000,00:

1. La manutenzione o riparazione di opere od impianti purché l'esigenza dell'esecuzione degli interventi sia rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste dalla presente legge;
2. La manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a € 50.000,00;
3. Interventi non programmabili in materia di sicurezza;
4. Lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
5. Lavori necessari per la compilazione di progetti;
6. Completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

I lavori in economia vengono disposti dal Responsabile del Settore nell'ambito degli obiettivi e delle risorse assegnati con il Piano delle risorse.

ART. 14 - Modalità di esecuzione dei lavori in economia e scelta del contraente.

I lavori in economia possono essere eseguiti:

- a. in amministrazione diretta per una spesa complessiva non superiore a € 50.000,00 (esecuzione dei lavori per mezzo di proprio personale o di personale eventualmente assunto, acquisto dei materiali e noleggio dei mezzi eventualmente necessari);
- b. per cottimi per una spesa complessiva, comunque non superiore a € 200.000,00, nei casi e nei limiti di cui all'art 88 del D.P.R. 554/99 e dell'art. 2 del presente regolamento.

Nel cottimo l'affidamento deve essere preceduto da gara informale fra almeno cinque imprese ai sensi dell'art. 78 del D.P.R. 554/99. La gara informale verrà esperita mediante contemporanea richiesta di presentazione di offerta in busta chiusa. Il tempo utile concesso alle ditte per la presentazione delle offerte non dovrà essere fissato in misura inferiore a 15 giorni dalla data della stessa.

Per i lavori di importo inferiore a € 20.000,00 si può procedere ad affidamento diretto rivolto ad una sola ditta, motivandolo debitamente.

L'atto di cottimo deve indicare:

- a. l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b. i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c. le condizioni di esecuzione;
- d. il termine di ultimazione dei lavori;
- e. le modalità di pagamento;
- f. le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per adempimenti del cottimista ai sensi dell'art. 120 del D.P.R. 554/99. Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti a post-informazioni mediante comunicazione all'Osservatorio dei lavori pubblici e pubblicazione all'albo pretorio dei nominativi degli affidatari.

ART. 15 - Interventi di somma urgenza

Qualora ricorrano circostanze di somma urgenza, nelle quali qualunque indugio possa comportare pericolo di danno a persone o cose e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione di lavori e relative connesse forniture da parte di terzi, senza possibilità di adozione di altre misure cautelari comunque idonee ad evitare detta situazione di pericolo, il Responsabile di Settore (o funzionario da questi incaricato) può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'art. 146 del D.P.R. 554/99, l'immediata esecuzione dei lavori in deroga alle norme del presente regolamento e nei limiti di quanto necessario a ripristinare condizioni di sicurezza. Delle ordinazioni deve essere dato comunque immediato avviso all'Amministrazione.

L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile di Settore (o dal Responsabile del Servizio o del Procedimento a ciò legittimato).

ART. 16 - Somme a disposizione in progetto

Qualora nei progetti di lavori pubblici regolarmente approvati e finanziati siano previste, nell'ambito delle somme a disposizione, prestazioni da effettuarsi mediante contratti in economia, a tali contratti si applicano le norme del presente regolamento, sempre ch  ne rispettino i limiti di valore.

CAPO III ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE

ART. 17- Attivit  di progettazione, direzione lavori ed accessorie

1. Le prestazioni finalizzate alla realizzazione di lavori pubblici ed in particolare quelle relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, alle attivit  tecnico- amministrative accessorie alla progettazione, nonch  alla direzione dei lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo al responsabile unico del procedimento al responsabile del servizio competente sono espletate da tutti gli operatori indicati all'art. 11 c. 1,2,3,4,5 della Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5.

2. Per l'affidamento degli incarichi di cui al comma 1, il cui importo stimato sia pari o superiore alla soglia comunitaria (IVA esclusa) si applicano le disposizioni previste dalla presente legge per l'affidamento dei servizi sopra soglia; per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali di rilevanza comunitaria, si applicano le disposizioni di cui alla parte III, titolo I, capo I del decreto legislativo n. 163 del 2006.

3. Gli incarichi di cui al comma 1 di importo stimato inferiore alla soglia comunitaria sono affidati secondo quanto stabilito dai commi 4, 5 e 6.

4. Per l'affidamento di incarichi il cui importo stimato sia superiore a € 100.000,00 si procede mediante gare ad evidenza pubblica, secondo le procedure previste dalla L.R. 5/07 per l'appalto dei servizi sotto soglia.

5. Per l'affidamento delle prestazioni di cui al comma 1 del presente articolo il cui importo stimato sia inferiore a € 100.000,00 le stazioni appaltanti per il tramite, secondo i rispettivi ordinamenti, del responsabile del procedimento o del dirigente competente, possono procedere all'affidamento ai soggetti di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 1 art. 5 della L.R. 05/07, (correggere in "art. 11 comm. 5") nel rispetto dei principi di non discriminazione, parit  di trattamento, proporzionalit , trasparenza e rotazione, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante, aggiornati annualmente. A tali elenchi possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti di idoneit  morale e di capacit  professionale e tecnico-organizzativa. I criteri di selezione degli operatori da invitare a presentare offerta devono tener conto dell'esperienza pregressa in termini di adeguatezza e proporzionalit  rispetto all'incarico da affidare. La migliore offerta   selezionata con il criterio del prezzo pi  basso o con il criterio dell'offerta economicamente pi  vantaggiosa. Le stazioni appaltanti scelgono il criterio di affidamento ritenuto pi  adeguato in relazione alla tipologia e all'importo dell'incarico. Costituisce titolo preferenziale nell'affidamento, a parit  di valutazione, l'iscrizione all'albo professionale da non pi  di cinque anni. Sul sito internet della stessa amministrazione e presso l'albo pretorio deve essere reso noto il nomi- nativo dell'affidatario. L'amministrazioni assicurer  una rotazione nell'affidamento degli in- carichi.

6. Per le prestazioni di cui al comma 1 del presente articolo, di importo stimato inferiore ai 30.000 euro, le stazioni appaltanti, per il tramite, secondo i rispettivi ordinamenti, del re-sponsabile del procedimento o del dirigente competente, possono procedere all'affidamento diretto ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e) , f), g) e h), dell'art. 11 della L.R. 05/07 secondo le modalit  e le procedure previste nell'articolo 41, commi 1, 2, 3 e 5 della L.R. 5/07, In tal caso il ribasso sull'importo delle prestazioni, stimato ai sensi delle tariffe professionali di cui al decreto ministeriale 4 aprile 2001 (Corrispettivi delle attivit  di progettazione e del- le altre attivit , ai sensi dell'art. 17, comma 14-bis, della L. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche),   negoziato tra il responsabile unico del procedimento o il dirigente ed il professionista cui si intende affidare il servizio.

7. Il regolamento di cui all'articolo 4 stabilisce la disciplina di dettaglio per tali affidamenti.

8. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato per l'incarico, il conteggio comprende, con l'esclusione dell'IVA e degli oneri previdenziali, oltre l'onorario e il rimborso spese per i servizi di progettazione e per le attivit  tecnico-amministrative accessorie alla progettazione, tutti i compensi relativi al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, alla direzione dei lavori, alle attivit  di supporto al

RUP, qualora tali servizi non siano assunti, anche parzialmente, da un dipendente tecnico dell'amministrazione. L'importo presunto delle prestazioni, per i servizi indicati nel presente articolo, è stimato ai sensi delle tariffe professionali di cui al decreto ministeriale 4 aprile 2001. Per le prestazioni accessorie non comprese nelle vigenti tariffe le stazioni appaltanti devono far riferimento all'effettivo valore di mercato. La procedura di calcolo per la determinazione del valore dell'incarico deve essere allegata all'avviso pubblico.

9. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.

10. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate allo stesso soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile unico del procedimento per le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) o dal dirigente del servizio competente per le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a). In tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attività progettuale precedentemente svolta. L'affidamento può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva.

11. L'attività di progettazione deve perseguire la qualità architettonica dell'intervento da realizzare, nel rispetto dei principi richiamati all'articolo 1 ed all'articolo 68.

12. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), della L.R. 5/07, operanti nei settori speciali di cui alla direttiva 2004/17/CE, possono affidare le progettazioni, nonché le connesse attività tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per l'affidamento e la realizzazione dei lavori di loro interesse, direttamente a società di ingegneria di cui al comma 2, lettera f), che siano da essi stessi controllate, purché almeno l'80 per cento della cifra d'affari media realizzata dalle predette società nella Unione europea negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.

CAPO IV DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 18 - Forma dei contratti e garanzie

I contratti eccedenti gli € 100.000,00 IVA esclusa, sono di norma stipulati in forma pubblica amministrativa e rogati dal Segretario, ovvero possono essere stipulati anche per scrittura privata. La scelta fra la forma pubblica e la scrittura privata è effettuata dal Segretario comunale in rapporto alla natura, all'importo e ad ogni altra caratteristica del rapporto o del contraente in funzione esclusivamente della tutela dei diritti dell'Amministrazione comunale.

Le ditte esecutrici sono tenute di norma, se non disposto diversamente, limitatamente ai soli contratti stipulati in forma pubblica o per scrittura privata a presentare cauzione definitiva pari al 10% dell'importo del contratto al netto degli oneri fiscali.

Per gli importi inferiori a € 100.000 e nei casi in cui le prestazioni non richiedano una dettagliata disciplina del rapporto negoziale è ammessa la stipulazione tramite scrittura privata. Per gli importi inferiori a € 5.000,00 e nei casi in cui le prestazioni non richiedano una dettagliata disciplina del rapporto negoziale è ammessa la stipulazione tramite scambio di lettere. Sono altresì ammesse le altre forme di stipulazione previste dall'art. 17 del R.D. 18/11/1923 n. 2440 e cioè:

- per mezzo di obbligazione stessa appiedi del foglio patti e condizioni;
- con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta.

ART. 19 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alla normativa in materia.

ART. 20 - Entrata in vigore

Le norme del presente regolamento hanno carattere di specialità rispetto al Regolamento comunale dei contratti.

Il presente Regolamento, che sostituisce ogni precedente normativa comunale in merito, entrerà in vigore il giorno stesso dell'esecutività della delibera di approvazione.

NOTE

(*) articolo vigente nel vecchio regolamento

ART. 3 - Limiti di applicazione

Le procedure per l'acquisizione di beni e servizi in economia sono consentite fino al limite di importo di Euro 50.000 , con esclusione dell'IVA. Nessuna acquisizione di beni o servizi può essere artificiosamente frazionata.

() articolo vigente nel vecchio regolamento**

ART 5 - Affidamento col sistema del "cottimo"

Nel cottimo le acquisizioni di beni e servizi avvengono mediante affidamento a persone o imprese. Quando viene scelta la forma di acquisizione delle forniture e dei servizi mediante cottimo, il responsabile del procedimento attiva l'affidamento con procedura negoziata (trattativa privata) nei confronti di idonea persona o impresa secondo le regole di cui ai commi successivi. Resta, sempre fermo il rispetto delle tipologie individuate al precedente art 3 ed il limite finanziario generale di 50.000. Per imprese idonee si intendono quelle in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione professionale, morale, tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria così come disciplinati dalla normativa vigente in materia. Per la procedura del cottimo deve essere seguita una delle seguenti modalità di affidamento:

Affidamento Diretto;

Per le forniture ed i servizi in economia di importo fino a 5.000 Euro si può procedere anche con affidamento, diretto (trattativa diretta) rivolto ad una sola ditta, motivandola debitamente. Si potrà pure procedere con affidamento diretto, entro il limite di importo di € 50.000, anche nel caso di specialità del bene o servizio da acquisire in relazione alle caratteristiche tecniche e di mercato.

Affidamento con modalità semplificata:

In tutti i casi in cui l'importo delle forniture e dei servizi in economia sia superiore a 5.000 Euro e fino a 20.000 Euro si può procedere attraverso l'indagine di mercato e/o interpello - seguendo il metodo della trattativa privata tra un congruo numero di ditte/imprese che, di regola, non dovrà essere inferiore a tre, ove presenti, in tale numero, sul mercato. In questo caso l'indagine/interpello/trattativa può avvenire attraverso gara informale da esperirsi mediante richiesta di presentazione di disponibilità e preventivi offerta in busta chiusa oppure comunicate tramite fax o posta. Il tempo utile concesso alle ditte per la presentazione delle offerte non dovrà, in ogni caso, essere fissato in misura inferiore a 7 giorni.

Affidamento con modalità FORMALIZZATE :

Nei casi, invece, in cui l'importo delle forniture e dei servizi in economia risulti superiore ai 20.000 e fino a 50.000 Euro si può procedere con l'indagine di mercato, interpello o trattativa privata tra almeno cinque imprese.

In tale fascia d'importo si dovrà sempre procedere ad estendere in modo formale la lettera d'invito alle imprese invitate /interpellate alle quali dovrà essere concesso un termine per la presentazione delle offerte non inferiore a 15 giorni.

In casi di urgenza, tale termine potrà essere ridotto, motivatamente, a 5 giorni. La lettera di invito e l'eventuale capitolato d'onori dovranno contenere:

- l'oggetto della prestazione
- l'elenco delle forniture e dei servizi richiesti;
- i prezzi unitari per le forniture e per i servizi a misura e l'importo di quelli a corpo;
- le garanzie eventualmente richieste;
- le specifiche tecnico - prestazionali e le modalità, di esecuzione delle forniture e dei servizi;
- il termine di inizio e durata della prestazione o di consegna dei beni oggetto della fornitura;
- le modalità di pagamento;
- le penalità in caso di ritardo;
- il diritto della stazione appaltante di risolvere unilateralmente il contratto in danno dell'affidatario, in caso di inadempimento;

la richiesta della dichiarazione relativa alla qualificazione professionale necessaria e di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle disposizioni vigenti. Contemporaneamente la stessa lettera d'invito con l'eventuale capitolato d'onori dovrà essere pure pubblicata all'albo pretorio per tutto il tempo utile stabilito per la presentazione delle offerte. Nel tempo della pubblicazione tutte le imprese, che ne siano venute a conoscenza, potranno partecipare direttamente alla gara, senza bisogno di espresso invito, purché in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione e nel rispetto delle regole e condizioni contenute nella lettera di invito pubblicata. Questa procedura dovrà essere improntata al rispetto del principio di segretezza e per la presentazione della proposta/offerta, dovrà essere richiesta la forma in plico chiuso, debitamente sigillato, con le sole indicazioni, sulla busta, dei dati riguardanti la ditta e la gara per cui si concorre.

(*) articolo vigente nel vecchio regolamento**

ART 6 - Altre regole da seguire per la procedura di cottimo

La procedura amministrativa per l'affidamento delle forniture e dei servizi a cottimo viene svolta seguendo i principi della celerità e semplificazione amministrativa, richiedendo alle imprese interpellate di dichiarare, nelle vigenti forme di Legge, i richiesti requisiti di qualificazione e procedendo successivamente alla verifica dei documenti nei confronti della sola impresa prescelta per l'affidamento. Per l'espletamento dei cottimi fiduciari non è consentita la tenuta di albi chiusi perché contraria al principio generale della libera concorrenza. Nella scelta del contraente - relativamente alle procedure di cottimo di importo superiore ai **20.000** Euro - è applicabile il meccanismo di verifica delle offerte anomale. L'atto di cottimo deve fare riferimento, possibilmente, ad un capitolato d'onori in rapporto alla natura ed alle caratteristiche della fornitura e/o del servizio da richiedere. Per le acquisizioni più semplici si potrà procedere prevedendo direttamente nella lettera di invito le condizioni d'onori.